



Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808725 Fax. 091.7808394

Procedura aperta per l'appalto dei Servizi integrati di conduzione, gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti tecnologici dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello", per un periodo di anni due.

CHIARIMENTO AL 21/06/2012

QUESITO N.1

In riferimento all'art.5 del disciplinare di gara, per la capacità economico e finanziaria di cui all'art.41 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. viene richiesta autocertificazione di un fatturato pari almeno ad € 4.600.000,00 oltre Iva conseguito nel triennio 2008/2009/2010.

E' riferito anche alle Aziende che vogliono partecipare in forma singola o soltanto ai consorzi e raggruppamenti d'impresa?

RISPOSTA N.1

E' riferito anche alle Aziende che vogliono partecipare in forma singola.

QUESITO N.2

In riferimento all'art.5 del disciplinare di gara viene richiesta autocertificazione di un fatturato pari almeno ad € 4.600.000,00 oltre Iva conseguito nel triennio 2008/2009/2010, per servizi di manutenzione di impianti tecnologici ed opere edili ed affini.

Perché non viene chiesto il triennio 2009/2010/2011 considerato che l'art.41 comma 1 lett.c) fa riferimento al fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi?

RISPOSTA N.2

Il fatturato richiesto nel disciplinare di gara deve essere inteso nel senso degli ultimi tre esercizi finanziari e non degli ultimi tre anni solari, in quanto il fatturato individua il complesso degli affari ricompreso in un determinato esercizio finanziario e, pertanto, può essere determinato unicamente con riferimento ai bilanci di esercizio che costituiscono il riferimento temporale convenzionale in materia contabile finanziaria.

In considerazione di quanto richiesto dall'operatore economico si rettifica il triennio di riferimento che deve essere il 2009/2010/2011, precisando, al contempo, che quanto già richiesto dalla Stazione Appaltante non ha determinato agevolazioni ad operatori economici ma teneva semmai conto del fatto che in alcuni casi l'esercizio finanziario 2011 potrebbe non essere chiuso e documentabile.

Ad ogni modo, si ribadisce, si accoglie il rilievo dell'operatore economico e dunque il triennio di riferimento sarà esclusivamente il 2009/2010/2011.

QUESITO N.3

Si chiede conferma che il fatturato e le referenze relative ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica possano essere comprensivi anche di fornitura di energia elettrica

RISPOSTA N.3

La fornitura di energia elettrica è esclusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dott.ssa Antonina Lupo)